

della Cancelleria, la quale si disse *la Limitazione*, della quale quanto restava in più per la morte di qualcheduno, si distribuiva agli altri facendo un aumento a volontà dei Consiglieri, ma non fisso, detratto però prima quanto andava a paragone dell' eletto sostituito al defunto. La parte la si trova nel R. Misti N. 20 del C. X a c. 45. Essa diceva: « *Adhibendus est modus Impense Cancellarie nostre que in dies crescit, et nisi provideatur exuperabit omnem non solum necessitatem sed etiam moderationem, et hujus excessus causa est unica et sola numerus excessivus notariorum etc.* ». Per questa causa si stabiliva: « *quod addi cuiquam aliquid non possit nisi universa impensa salariorum notariorum cancellarie reducta fuerit ad quantitatem ducatorum 4500 in anno et ratione anni vel inde circa* ». Ciò si voleva quindi perchè si riteneva che il numero dei notai fosse eccessivo, il quale era allora tra Segretarii e Notai di 62, e per porvi rimedio si stabiliva che: « *nemo ad cancellariam nostram de cetero assumi ab extra possit nisi prius idem numerus per mortem aut aliam causam reductus fuerit ad numerum quinquaginta in totum ultra cancellarium nostrum* ». Ridotto il numero dei notai a 50, ristretta la spesa a soli ducati 4500, allora alla morte di qualcheduno si distribuiva il di più che restava della